Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1915 — **Roma — Mercoledì, 29 settembre** — **Numero 240**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 17: trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36: » » 19: » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80: » » 41: » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1426 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 5 aprile 1908, n. 161, sull'ordinamento della Somalia italiana;

Udito il governatore della Somalia italiana;

Udito il Consiglio coloniale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le Colonie, d'accordo col ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso regolamento di polizia marittima per i bastimenti indigeni nella Somalia italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 agosto 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — MARTINI — VIALE.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

REGOLAMENTO di polizia marittima per i bastimenti indigeni della Somalia italiana e norme per i bastimenti esteri nelle acque territoriali della stessa.

CAPO I.

Disposizioni generali

Art. 1.

Il mare territoriale della Somalia italiano e del Sultanato di Obbia, territorio di Nogal e Sultanato dei Migiurtini, agli effetti delle presenti disposizioni s'intende limitato a sei miglia marine dalla costa dei possedimenti o protettorati stessi sull'Oceano Indiano e sul Golfo di Aden.

Art. 2.

Sotto la denominazione di bastimento indigeno, agli effetti del presente regolamento, sono comprese:

a) le imbarcazioni che appartengono a sudditi coloniali o a protetti;

b) le imbarcazioni che presentano segni esteriori di costruzione o di attrezzatura indigena;

c) le imbarcazioni delle quali il capitano (Nacuda) e la maggior parte dell'equipaggio sono originari dei paesi bagnati dall'Oceano Indiano, dal Mar Rosso o dal Golfo Persico.

Art. 3.

Agli effetti del presente regolamento sono considerate autorità di porto:

1° i residenti di Alula, Obbia, Meregh, Itala, Uarsceik, Merca, Brava, Giumbo ed il capitano di porto di Mogadiscio;

2° quelle autorità che il governatore con suo decreto nominerà in aggiunta o in sostituzione delle precedenti.

Art. 4.

Ogni bastimento indigeno, autorizzato a navigare con bandiera riconosciuta, deve alzare la bandiera stessa all'arrivo nei porti della Somalia italiana, e deve tenerla spiegata per tutto il tempo che rimanga nel porto e finchè non siasi da questo allontanato.

Art. 5.

I bastimenti indigeni provenienti dall'estero, anche se in zavorra, possono approdare soltanto nelle località indicate all'art. 3, salvo il caso di assoluta necessità per riparare dalle tempeste o quando siano muniti di autorizzazione rilasciata per iscritto da una autorità di porto della colonia.

Art. 6.

Il capitano del bastimento indigeno che approda in uno dei porti della Somalia deve presentarsi immediatamente alle autorità di porto e depositarvi le prescritte carte di bordo. Le dette autorità avranno il diritto di far comparire dinanzi a loro per ogni opportuna indagine i passeggeri ed i membri dell'equipaggio. Nessuna operazione di sbarco o imbarco sarà permessa prima dell'adempimento delle anzidette formalità.

Nessun bastimento indigeno potrà partire dai porti della Somalia se non avrà ritirato dalle autorità di porto le carte di bordo depositate presso di loro, munite del loro visto e di quelle annotazioni che saranno del caso, previo pagamento dei diritti portuali che il governatore avrà stabiliti.

Art. 7.

Nessun indigeno può essere imbarcato su un bastimento indigeno, nè sbarcato da esso, in località dove non risieda una delle autorità di porto di cui all'art. 3.

Art. 8.

L'imbarco dei passeggeri dev'essere preceduto da analoga dichiarazione da farsi dal capitano o dal proprietario all'autorità di porto competente.

L'autorità di porto, assicuratasi che l'imbarco avvenga per libera volontà, procederà alla iscrizione nel manifesto dei passeggeri con la indicazione del nome, età, sesso ed altre generalità della persona da imbarcare.

CAPO II.

Disposizioni per i bastimenti indigeni appartenenti a sudditi coloniali o protetti italiani

Art. 9.

I bastimenti indigeni, appartenenti a sudditi coloniali italiani o protetti, non possono navigare senza essere muniti dei seguenti documenti che dovranno permanentemente conservarsi a bordo:

a) atto di nazionalità;

b) ruolo di equipaggio;

c) manifesto dei passeggeri;

d) gli altri documenti prescritti per le navi in genere.

Art. 10.

I documenti di cui all'articolo precedente vengono rilasciati, per delegazione del governatore della Somalia italiana, dalle autorità di cui all'art. 3.

Art. 11.

L'atto di nazionalità, che autorizza ad inalberare la bandiera italiana, deve contenere l'enunciazione in italiano ed in arabo:

a) del nome del bastimento;

b) delle sue dimensioni e della sua portata, del nome del proprietario, nonchè di tutte le altre indicazioni ritenute utili a certificare l'identità del bastimento e quella del proprietario.

Le autorità di porto, prima di rilasciare l'atto di nazionalità, dovranno accertarsi che il proprietario o l'armatore del bastimento soddisfi alle seguenti condizioni:

a) essere suddito o protetto italiano;

b) possedere beni stabili in colonia;

c) essere di buona condotta e godere di buona reputazione, nè essere mai stato implicato in fatti attinenti alla tratta.

La condizione, di cui alla lettera *b)* del presente articolo, può essere sostituita dalla prestazione di una cauzione che viene stabilita in rupie 100, o dalla firma di un garante di fiducia, nei casi nei quali ciò si ritenga necessario dall'autorità di porto.

Art. 12.

L'atto di nazionalità è valevole per un anno, e deve essere fatto rinnovare a cura del proprietario armatore o capitano del bastimento indigeno.

Viene sospeso o revocato nei casi di inosservanza delle disposizioni che si contengono nell'Atto di Bruxelles, o di quelle del presente regolamento, o di ogni altra che sia emanata in esecuzione di accordi internazionali, salvo l'applicazione di quelle maggiori penalità stabilite dalle leggi e dai regolamenti.

Cessa di avere validità quando intervengano variazioni di nomi

o di tonnellaggio del bastimento, o quando il bastimento stesso passi in proprietà di persone che non hanno diritto a chiedere il rilascio dell'atto di nazionalità a mente del presente regolamento.

Art. 13.

Le autorità di porto potranno, in via eccezionale, protrarre la validità di atti di nazionalità di recente scaduti, e per il tempo necessario al compimento del viaggio di ritorno al porto d'iscrizione, qualora siano fornite esaurienti giustificazioni che escludano l'intenzione di sfuggire all'osservanza delle leggi, regolamenti od accordi internazionali in vigore.

Art. 14.

Se l'atto di nazionalità vada perduto o distrutto, il capitano deve farne dichiarazione all'autorità di porto di primo approdo di cui all'articolo 3, questa, previa le giustificazioni di cui all'articolo precedente, rilascerà un duplicato dell'atto medesimo, se l'atto originale sia stato da essa rilasciato; in caso diverso emetterà un passavanti provvisorio valevole sino al ritorno del bastimento al porto d'iscrizione.

Art. 15.

L'atto di nazionalità porterà il numero progressivo di iscrizione del porto nel quale è stato rilasciato.

L'iscrizione risulterà da apposito registro da tenersi da ciascuna autorità competente a rilasciare l'atto di nazionalità.

Presso il Governo della Somalia italiana sarà tenuto un ruolo generale degli atti di nazionalità rilasciati in base agli elenchi che le autorità di cui all'articolo 3 dovranno trasmettere trimestralmente al Governo stesso.

Art. 16.

I passaggi di proprietà dei bastimenti indigeni devono essere, nel più breve tempo possibile, denunziati all'autorità che ha rilasciato l'atto di nazionalità, per le opportune variazioni.

Art. 17.

Tutte le persone impiegate a bordo devono essere iscritte nel ruolo di equipaggio col loro nome e le altre generalità occorrenti alla loro identificazione.

Art. 18.

Il ruolo di equipaggio sarà rilasciato al capitano dalle autorità di porto, e sarà vistato ad ogni partenza con la inserzione delle intervenute variazioni.

Art. 19.

I ragazzi indigeni, che mostrino una età inferiore agli anni dodici, non potranno essere ammessi come passeggeri se non accompagnati da loro parenti o da persone che ne rispondano.

Art. 20.

Ogni bastimento indigeno deve portare le seguenti indicazioni in caratteri latini:

a) sulla poppa, il nome ed il tonnellaggio, con caratteri dell'altezza dai 35 ai 40 centimetri;

b) sulle vele, ed in nero, la iniziale del porto di iscrizione ed il numero della matricola sotto il quale venne iscritto, con caratteri dell'altezza di 45 centimetri.

Art. 21.

I capitani dei bastimenti indigeni dovranno piena obbedienza agli ordini che loro verranno impartiti dalle navi da guerra italiane, sia in acque territoriali che nel mar libero. Dovranno pure intera obbedienza alle navi da guerra britanniche nelle acque territoriali della Somalia del nord.

Essi dovranno inoltre nel mare libero sottoporsi alla verifica delle carte di bordo, cui volessero procedere i comandanti di navi da guerra estere che ne avessero diritto in forza di accordi internazionali in vigore.

In ogni caso il capitano deve ritirare, dall'autorità che ha fatto le intimazioni, apposito verbale nel quale può fare le osservazioni che crede.

Nel primo porto di approdo della colonia il capitano del bastimento indigeno deve fare rapporto di quanto è avvenuto all'autorità di porto.

Art. 22.

I bastimenti indigeni solo in parte provveduti di coperta, addetti esclusivamente alla pesca e che abbiano al massimo dieci uomini di equipaggio, sono esentati dall'obbligo di provvedersi dei documenti di cui al presente capo, ed essi si muniranno invece di una licenza speciale, valevole esclusivamente per le acque territoriali della colonia.

CAPO III.

Disposizioni per i bastimenti indigeni battenti bandiera non italiana

Art. 23.

Il comandante di una nave da guerra che incontri nelle acque territoriali della colonia un bastimento indigeno battente bandiera non italiana, munito di carte di bordo irregolari o sprovvisto di esse, espletate quelle indagini che reputi atte ad accertare se il bastimento eserciti un traffico lecito, potrà rilasciare, fermo ogni altro procedimento prescritto dagli accordi internazionali, uno speciale certificato, conforme al modulo che sarà prescritto dal governatore, che permetta al bastimento stesso di navigare nelle acque territoriali della Somalia per il proseguimento del suo viaggio.

Identico certificato, ed agli stessi fini, premesse le opportune indagini, sarà rilasciato dalle autorità di porto ai bastimenti indigeni battenti bandiera estera che in eguali condizioni si presenteranno in porto di loro giurisdizione.

Art. 24.

Il certificato di avvenuta visita, previsto all'articolo precedente, deve contenere oltre alla dichiarazione dell'avvenuta visita:

a) le generalità atte ad identificare sia il bastimento indigeno che il suo capitano;

b) l'indicazione del viaggio che il bastimento indigeno intende di compiere ed i porti della Somalia che dichiara di voler toccare;

c) il ruolo nominativo o numerico dell'equipaggio, con tutte le indicazioni necessarie per identificare ciascun marinaio o mozzo;

d) il manifesto dei passeggieri colle stesse indicazioni, per tutte le persone imbarcate;

e) il manifesto di carico da cui risulti il numero dei colli imbarcati, la quantità della merce e la sua destinazione.

Art. 25.

Le navi da guerra, i sambuchi armati e le autorità di porto, all'atto della esibizione del certificato, potranno limitarsi ad accertare se persistano le condizioni tutte risultanti dal documento prodotto, e, in caso di variazioni, se queste siano giustificate. Di tutto faranno menzione sul certificato stesso.

CAPO IV.

Disposizioni penali

Art. 26.

Le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento saranno accertate dalle autorità competenti e denunziate alle autorità di porto di cui all'art. 3, e, se commesse in località lontane dalla Co-

lonia, il rapporto sarà fatto al più prossimo Consolato italiano, che ne riferirà al Governo della colonia.

Art. 27.

Le infrazioni di cui all'articolo precedente saranno punite dalle autorità di porto, di cui all'art. 3, con l'ammenda fino a lire trecento e con l'arresto fino a un mese, disgiuntamente o cumulativamente, a seconda della entità della infrazione.

Il provvedimento di condanna non è soggetto a ricorso, ed è eseguibile immediatamente.

Art. 28.

In caso d'insolvenza o di assenza del contravventore le pene pecuniarie possono essere inflitte al garante del proprietario del sambuco di cui all'art. 11.

Le ammende a carico del proprietario, garante e capitano, o dell'equipaggio saranno all'occorenza prelevate a carico del bastimento od anche dal deposito cauzionale di cui all'art. 12.

CAPO V.

Art. 29.

Le disposizioni del presente regolamento non apportano alcuna modificazione alle facoltà ed agli obblighi derivanti da leggi, atti ed accordi internazionali vigenti o da osservarsi in Colonia.

Art. 30.

I moduli degli atti e documenti, prescritti dagli articoli 9, 16, 23 e 24 del presente regolamento, saranno stabiliti dal governatore.

Art. 31.

È abrogata ogni precedente disposizione regolamentare in materia, e qualunque altra contraria e non in armonia col presente regolamento.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Re:
Il ministro delle colonie
MARTINI.

Il numero 1427 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'Ordinamento della Colonia Eritrea;

Udito il governatore dell'Eritrea;

Udito il Consiglio coloniale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le colonie, d'accordo col ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso regolamento di polizia marittima per i bastimenti indigeni della Colonia Eritrea.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 agosto 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — MARTINI — VIALE.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

REGOLAMENTO

di polizia marittima per i bastimenti indigeni della Colonia eritrea e norme per i bastimenti esteri nelle acque territoriali della stessa.

CAPO I.

Disposizioni generali

Art. 1.

Agli effetti del presente regolamento l'estensione del mare territoriale eritreo sarà limitata a sei miglia marine dalla costa.

Art. 2.

Sotto la denominazione di bastimento indigeno, agli effetti del presente regolamento, sono comprese:

a) le imbarcazioni che appartengono a sudditi coloniali o a protetti;

b) le imbarcazioni che presentano segni esteriori di costruzione o di attrezzatura indigena;

c) le imbarcazioni delle quali il capitano (Nacuda) e la maggior parte dell'equipaggio sono originari dei paesi bagnati dall'Oceano Indiano, dal Mar Rosso o dal Golfo Persico.

Art. 3.

I bastimenti indigeni, provenienti dall'estero, anche se in zavorra, non possono approdare che nelle località della colonia ove abbiano sede uffici di dogana e di porto a termini del decreto governatoriale 26 dicembre 1909, n. 1025, salvo il caso di assoluta necessità per riparare dalle tempeste.

Possono approdare nelle altre località, quando siano muniti di autorizzazione rilasciata per iscritto da un ufficio di dogana e di porto della colonia.

Art. 4.

Il movimento dei passeggeri indigeni può effettuarsi solo nelle località ove ha sede un ufficio di dogana e di porto.

Art. 5.

I bastimenti indigeni possono eseguire trasporti da un punto all'altro del litorale eritreo e delle isole, previa autorizzazione scritta dell'ufficio di dogana e di porto del luogo di imbarco o, in mancanza, della località più prossima.

CAPO II.

Disposizioni per i bastimenti indigeni appartenenti a sudditi coloniali o protetti italiani

Art. 6.

I bastimenti indigeni non possono navigare senza essere muniti dei seguenti documenti che dovranno permanentemente conservarsi a bordo:

a) atto di nazionalità;
b) ruolo d'equipaggio;
c) manifesto dei passeggeri;
d) gli altri documenti prescritti per le navi in genere.

Art. 7.

I documenti di cui all'articolo precedente vengono rilasciati, per delegazione del governatore della colonia, dal capitano di porto di Massaua.

L'atto di nazionalità è valevole per un anno, e alla sua scadenza deve esser fatto rinnovare a cura del proprietario, armatore o capitano.

Viene sospeso o revocato nei casi di inosservanza delle disposizioni che si contengono nell'atto di Bruxelles, o di quelle del presente regolamento, o di ogni altra che sia emanata in esecuzione di accordi internazionali, salvo inoltre l'applicazione delle penalità stabilite dalle leggi e dai regolamenti.

Se l'atto vada perduto o distrutto, il proprietario deve farne dichiarazione, nel più breve termine, alla capitaneria di Massaua o ad una delle delegazioni di porto.

Art. 8.

Il capitano di porto, prima di rilasciare l'atto di nazionalità, deve accertarsi che il proprietario del bastimento indigeno soddisfi alle condizioni stabilite dal presente regolamento o dai vigenti accordi internazionali.

Il rilascio dell'atto di nazionalità potrà essere subordinato al deposito di una cauzione di L. 200. Potrà, inoltre, essere richiesta la firma di un garante di fiducia della capitaneria.

Art. 9.

I passaggi di proprietà dei bastimenti indigeni devono essere, nel più breve tempo possibile, denunziati all'autorità che ha rilasciato l'atto di nazionalità, per le opportune variazioni.

Art. 10.

Tutte le persone impiegate a bordo devono essere iscritte nel ruolo di equipaggio col loro nome e le altre generalità occorrenti alla loro identificazione.

Art. 11.

Il ruolo di equipaggio sarà rilasciato al capitano dalle autorità di porto e sarà vistato ad ogni partenza con la inserzione delle intervenute variazioni.

Art. 12.

A cura della capitaneria di porto di Massaua sarà tenuta la matricola nei bastimenti indigeni della Colonia Eritrea.

Art. 13.

Il capitano del bastimento indigeno, al suo giungere ad un approdo, deve presentare all'ufficio di dogana e di porto i documenti di cui all'art. 7 ed ogni altro di cui fosse munito.

Art. 14.

Ogni bastimento indigeno deve portare le seguenti indicazioni in caratteri latini:

a) sulla poppa, il nome ed il tonnellaggio, con caratteri dell'altezza dai 35 ai 40 centimetri;

b) sulle vele, ed in nero, la iniziale del porto di iscrizione ed il numero di matricola con caratteri dell'altezza di 45 centimetri.

Art. 15

Il capitano di bastimento indigeno in mare libero deve, nel caso che ne riceva intimazione da una nave da guerra italiana od estera che ne abbia il diritto in base ai vigenti accordi internazionali, arrestarsi e, a richiesta della detta nave, giustificare la propria nazionalità, presentare le carte di bordo, ed infine, quando gli venga ordinato, seguire la nave da guerra in uno dei porti italiani o stranieri più vicini. Ad analoghe pratiche deve sottostare nei porti esteri ove non sia autorità consolare italiana, a richiesta di una nave da guerra, o dell'autorità territoriale della nazione cui il porto appartiene.

In ogni caso, il capitano deve ritirare, dall'autorità che ha fatto le intimazioni, apposito verbale al quale può fare le osservazioni che crede.

Nel primo punto d'approdo della colonia il capitano del bastimento indigeno deve far rapporto di quanto è avvenuto all'autorità di porto.

Art. 16.

Nelle acque territoriali della Colonia Eritrea il diritto d'inchiesta di bandiera, di visita e di cattura su tutte le navi, di qualsiasi bandiera, è esercitato dalle navi da guerra italiane e da quelle estere che ne abbiano il diritto in base a speciali accordi internazionali.

Art. 17.

I bastimenti indigeni solo in parte provveduti di coperta, addetti esclusivamente alla pesca e che abbiano al massimo dieci uomini di equipaggio, sono esentati dall'obbligo di provvedersi di documenti di cui al presente capo, ed essi si muniranno invece di una licenza speciale, valevole esclusivamente per le acque territoriali della colonia.

CAPO III.

Disposizioni per i bastimenti indigeni battenti bandiera non italiana

Art. 18.

Il comandante di una nave da guerra che incontri nelle acque territoriali della colonia un bastimento indigeno battente bandiera non italiana, munito di carte di bordo irregolari o sprovvisto di esse, espletate quelle indagini che reputi atte ad accertare se il bastimento eserciti un traffico lecito, potrà rilasciare, fermo ogni altro procedimento prescritto dagli accordi internazionali, uno speciale certificato, conforme al modulo che sarà prescritto dal governatore, che permetta al bastimento stesso di navigare nelle acque territoriali della Colonia Eritrea per il proseguimento del suo viaggio.

Identico certificato, ed agli stessi fini, premesse le opportune indagini, sarà rilasciato dalle autorità di porto ai bastimenti indigeni battenti bandiera estera, che in eguali condizioni si presenteranno in porto di loro giurisdizione.

Art. 19.

Il certificato di avvenuta visita, previsto all'articolo precedente, deve contenere, oltre alla dichiarazione dell'avvenuta visita:

a) le generalità atte ad identificare sia il bastimento indigeno che il suo capitano;

b) l'indicazione del viaggio che il bastimento indigeno intenda di compiere ed i porti della Colonia Eritrea che dichiara di voler toccare;

c) il ruolo nominativo e numerico dell'equipaggio con tutte le indicazioni necessarie per identificare ciascun marinaio o mozzo;

d) il manifesto dei passeggieri con le stesse indicazioni, per tutte le persone imbarcate;

e) il manifesto di carico da cui risulti il numero dei colli imbarcati, la quantità della merce e la sua destinazione.

Art. 20.

Le navi da guerra e le autorità di porto, all'atto della esibizione del certificato, potranno limitarsi ad accertare se persistano le condizioni tutte risultanti dal documento prodotto, e, in caso di variazioni, se queste siano giustificate, di tutto faranno menzione sul certificato stesso.

CAPO IV.

Disposizioni penali

—

Art. 21.

Le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento, accertate dalle competenti autorità, saranno denunziate alla capitaneria di porto di Massaua. Quando le infrazioni siano commesse in località lontane dalla Colonia, il rapporto sarà fatto al R. Consolato più vicino, che ne riferirà al Governo della Colonia.

Art. 22.

Le infrazioni di cui all'articolo precedente saranno punite dal capitano di porto di Massaua con l'ammenda fino a lire trecento e con l'arresto fino ad un mese, disgiuntamente o cumulativamente, a seconda della entità dell'infrazione.

Il provvedimento di condanna non è soggetto a ricorso ed è eseguibile immediatamente.

Art. 23.

In caso di insolvenza o di assenza del contravventore, le pene pecuniarie saranno inflitte alla persona che si fosse resa garante presso la capitaneria a favore del proprietario del sambuco.

Le ammende, anche se a carico del capitano o dell'equipaggio, saranno sempre pagate dal proprietario del bastimento o dal suo garante.

CAPO V.

Art. 24.

Le disposizioni del presente regolamento non apportano alcuna modificazione alla facoltà ed agli obblighi derivanti da leggi od atti riferentisi ad accordi internazionali vigenti e da osservarsi in Colonia.

Art. 25.

È abrogato il regolamento per la navigazione dei bastimenti indigeni, approvato con decreto governatoriale 26 gennaio 1909, n. 828, ed ogni altra precedente disposizione contraria o non in armonia al presente regolamento.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Re:
Il ministro delle colonie
MARTINI.

Il numero 1429 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, sulle indennità eventuali per il R. esercito, e successive modificazioni;

Considerato che nelle attuali contingenze l'indennità giornaliera normale di missione all'estero di L. 25 stabilita dal n. 1-*a*) dello specchio III delle indennità eventuali annesso al precitato R. decreto risulta insufficiente anche per gli ufficiali in missione nel continente europeo;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col ministro del tesoro;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il ministro della guerra ha facoltà di aumentare, caso per caso, con decorrenza dal 23 maggio 1915 e per tutta la durata della presente guerra, e sino ad un massimo di L. 50, la indennità giornaliera di missione all'estero per gli ufficiali del R. esercito.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 settembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — ZUPELLI — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 1430 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254 sull'avanzamento nel R. esercito, modificata con leggi 6 marzo 1898, numero 50; 3 luglio 1902, n. 247; 21 luglio 1902, n. 303; 30 dicembre 1906, n. 647; 14 luglio 1907, n. 495; 17 luglio 1910, nn. 515 e 531;

Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601, recante modificazioni alla legge sull'avanzamento nel R. esercito e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordimento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, e modificato con leggi successive;

Visto il decreto Luogotenenziale del 24 giugno 1915, col quale sono estese a tutte le truppe anche non dislocate in territorio dichiarato in istato di guerra, le disposizioni previste dalla legge e dal regolamento sull'avanzamento per il tempo di guerra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per la durata della guerra e facendo eccezione all'art. 1 del Nostro decreto Luogotenenziale del 27 giugno u. s., n. 1017, è data facoltà al Ministero della guerra di derogare, per la promozione al grado di tenente generale medico e corrispondente nomina alla carica di ispettore capo di sanità militare, alla prescrizione di provvedere alla promozione ai gradi di ufficiale non oltre il 60° giorno della data nella quale si sono verificate le vacanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — ZUPELLI.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 1433 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Veduti il R. decreto 11 ottobre 1914, n. 1089, e il decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 961, riguardanti provvedimenti straordinari per il credito agrario;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio, di concerto coi ministri delle finanze e di grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli effetti del rinnovo dei prestiti cambiari e della proroga del privilegio legale di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 961 il raccolto si ritiene mancato quando sia tale da non coprire le spese di produzione.

La mancanza è riconosciuta per zone che presentino uniformità di caratteri agronomici e rispetto a un determinato prodotto.

In caso di discorde apprezzamento tra l'Istituto sovventore e i debitori, la mancanza del raccolto è dichiarata dal prefetto della Provincia su parere tecnico di persone esperte.

Contro la emessa o la negata dichiarazione di mancato raccolto nei rapporti col credito agrario non è ammesso ricorso.

Essa non ha valore per le decisioni dell'autorità di finanza nei rispetti fiscali.

Art. 2.

Qualora per le rimanenze passive degli esercizi precedenti la presunta capacità produttiva dei terreni non sia sufficiente a garantire una nuova anticipazione di danaro, i proprietari che coltivino direttamente le loro terre potranno fino al 31 dicembre 1916 chiedere la apertura di un conto corrente ipotecario per il capitale di esercizio della nuova annata agraria con le norme, le discipline e le decadenze stabilite dagli articoli 20 e 24 della legge 23 gennaio 1887, n. 4276.

I coltivatori di fondi altrui che si trovino nelle stesse condizioni potranno pure fino a tutto il 1916 chiedere la somministrazione di un nuovo fondo di esercizio con la garanzia delle scorte vive e morte, comprese le macchine agrarie.

Nei casi di menomazione, distrazione, deterioramento degli oggetti costituenti la garanzia delle somministrazioni si applica la disposizione dell'art. 29 della legge 29 marzo 1906, n. 100.

Art. 3.

Gli enti intermediarii per l'esercizio del credito agrario, indipendentemente da qualunque disposizione dei loro statuti, hanno facoltà di somministrare le sementi in natura a condizione di cederle a prezzo di costo.

Art. 4.

Il conto corrente garantito da ipoteca non potrà avere durata superiore a tre anni.

Il conto corrente a favore di un affittuario, mezzadro o colono non può avere durata eccedente quella del contratto di affitto, mezzadria o colonia in vigore al momento in cui il conto stesso viene aperto, nè in ogni caso superiore a tre anni.

Alla scadenza il conto corrente non potrà essere rinnovato.

Art. 5.

Agli atti e documenti di qualunque natura occorrenti per l'apertura del conto corrente ipotecario e per la prestazione delle garanzie previste dal primo capoverso dell'art. 2 è applicabile la disposizione della prima parte dell'art. 26 della legge 29 marzo 1906, n. 100, che stabilisce l'esenzione da qualsiasi tassa di bollo, registro ed ipotecaria.

Le competenze dei conservatori delle ipoteche sono ridotte alla metà di quelle in vigore.

Art. 6.

Le disposizioni degli articoli 10, 11, 12 e 15 della legge 15 luglio 1906, n. 383, sono applicabili per l'anno colonico 1915-916, anche se non ricorrano le condizioni indicate nell'art. 13 della legge stessa, quando il fondo affittato o subaffittato abbia una estensione non superiore a dieci ettari nel caso di coltivazione a cereali e a cinque ettari nel caso di altre colture.

Art. 7

Il proprietario di un fondo rustico che ha ottenuto lo sgravio totale o parziale dell'imposta fondiaria giusta il R. decreto 10 giugno 1817 per le provincie napoletane e il R. decreto 8 agosto 1833 per la Sicilia, deve, nel caso che il fondo sgravato dall'imposta sia affittato, abbuonare al conduttore una quota del canone di fitto equivalente all'ammontare dello sgravio.

Quando il fondo sia dato in colonìa parziaria il proprietario farà partecipare il colono del beneficio avuto in misura proporzionale a quella in cui si effettua per contratto il reparto dei frutti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — CAVASOLA — DANEO — ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO

Il numero 1437 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il decreto Luogotenenziale 13 giugno 1915, numero 872, che approva il testo unico delle disposizioni per la costituzione del corpo aeronautico militare e dei servizi che ne dipendono;

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993, recante provvedimenti intesi ad assicurare il rifornimento dei materiali necessari all'esercito e all'armata durante lo stato di guerra;

Visto il R. decreto 9 luglio 1915, n. 1065, che istituisce un Comitato supremo delle armi e delle munizioni e un posto di sottosegretario di Stato per le armi e per le munizioni;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, numero 1277, che approva il regolamento per la mobilitazione industriale;

Riconosciuta la opportunità di svolgere un'azione unica e coordinata pel conseguimento più ampio e più sollecito dei rifornimenti interessanti l'armamento, il munizionamento, nonchè i servizi aeronautici del Regio esercito e della R marina, armonizzando i rispettivi programmi alle supreme esigenze della difesa dello Stato ed affidandone l'esecuzione ad un organo direttivo unico;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno ed *interim* della marina, di accordo coi ministri della guerra e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Comitato supremo per i rifornimenti delle armi e delle munizioni oltre che deliberare su quanto è stabilito dall'art. 3 del R. decreto 9 luglio 1915, n. 1065, di sua istituzione, potrà inoltre prendere ogni deliberazione che riguardi il più ampio e sollecito approvvigionamento e rifornimento delle armi, delle munizioni e dei materiali speciali occorrenti per i servizi aeronautici del R. esercito e della R. marina.

Art. 2.

Il sottosegretario di Stato per le armi e le munizioni, oltre che le funzioni ad esso demandate dall'art. 5 del R. decreto 9 luglio 1915, n. 1065, dovrà anche provvedere per tutto quanto riguarda il munizionamento, l'armamento ed i servizi aeronautici così del R. esercito come della R. marina, in base ai programmi stabiliti dai rispettivi Ministeri e sempre in rapporto alle reali esigenze dei servizi ed al criterio di precedenza imposto dalla situazione di un determinato momento.

Esso avrà alla sua dipendenza la Direzione generale d'aeronautica istituita con decreto Luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 872, e la Direzione del servizio aeronautico della R. marina per quanto ha tratto alle nuove provviste e ai rifornimenti di cui sopra.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° ottobre 1915.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — CARCANO — ZUPELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 1488 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo di poteri straordinari in caso di guerra e durante la guerra medesima;

Visto il R. decreto 14 settembre 1862, n. 840;

Visti i Regi decreti 23 maggio 1915, n. 677, ed i Nostri decreti 22 agosto 1915, n. 1274, e 24 giugno stesso anno, n. 999, concernenti indennità speciali per le truppe in campagna ed indennità e soprassoldi di guerra al personale della R. marina, nonchè tutti gli altri atti portanti disposizioni in materia di dette indennità e soprassoldi;

Ritenuta la convenienza di disciplinare le indennità spettanti al personale civile assegnato a servizi presso le forze operanti del R. esercito e della R. marina, in relazione alle indennità determinate con altro Nostro decreto per il personale militare;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con tutti gli altri ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al personale civile di ruolo ed agli operai pure di ruolo, a qualunque Amministrazione appartengano, comprese le ferrovie di Stato, assegnati a servizi presso le forze operanti del R. esercito, spetta una indennità solamente quando prestano servizio fuori della loro ordinaria residenza.

Per la misura della indennità stessa sono applicabili le disposizioni del R. decreto 14 settembre 1862, n. 840, eccettuata quella contenuta nell'ultimo comma dell'art. 5.

Eguale trattamento è fatto al personale predetto dipendente dall'Amministrazione della R. marina che si trovi nelle condizioni di cui alle lettere *b*, *c*, *d*, dell'art. 1° del Nostro decreto 24 giugno 1915, n. 999.

Restano, peraltro, ferme le disposizioni in vigore concernenti speciali personali, qualora importino la corresponsione di una indennità non maggiore di quella di cui al R. decreto n. 840 del 1862 succitato.

Al personale di cui al presente articolo spettano altresì la indennità di entrata in campagna, quella di perdita bagaglio e la razione viveri, secondo le norme vigenti.

Le indennità suddette faranno carico ai fondi per le spese di guerra inscritti negli stati di previsione dei Ministeri della guerra e della marina.

Art. 2.

È abrogata ogni e qualsiasi disposizione contraria a quelle che si contengono nel presente decreto, che avrà effetto dal 1° ottobre 1915.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — SONNINO — MARTINI — ORLANDO — DANEO — CARCANO — ZUPELLI — CIUFFELLI — GRIPPO — CAVASOLA — RICCIO — BARZILAI.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 1489 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 21 marzo 1915, n. 300, che concede fra l'altro la facoltà al Governo di elevare con decreto Reale il peso dei pacchi postali fino a dieci chilogrammi, quando ed ove le condizioni del servizio lo consentano;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quelli per gli affari esteri, per le colonie, per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A cominciare dal 1° ottobre 1915 è ammessa la spedizione di pacchi postali da 5 a 10 chilogrammi e con la tassa di trasporto di lire una e centesimi quaranta per ognuno, nelle relazioni:

a) dei capoluoghi di provincia o di circondario e delle sedi di uffici principali fra loro, con le colonie italiane e gli stabilimenti postali nazionali all'estero;

b) degli stabilimenti postali italiani all'estero o nelle colonie tra loro.

La tassa è ridotta a centesimi 60 se tali pacchi si trovino nelle condizioni previste dalla legge 3 marzo 1904, n. 80.

Art. 2.

Il volume dei pacchi da 5 a 10 chilogrammi non deve eccedere normalmente cento decimetri cubi.

È ammesso tuttavia un volume maggiore fino al massimo di centocinquanta decimetri cubi, col pagamento della soprattassa del 50 0[0, prevista dalla precitata legge per i pacchi voluminosi od ingombranti.

Art. 3.

La consegna di tali pacchi ai destinatari può essere eseguita, anzichè al loro domicilio, nell'ufficio postale cui sono diretti.

Nelle colonie il servizio può essere limitato a determinate località.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 settembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — RICCIO — SONNINO — MARTINI — ZUPELLI — VIALE.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

IL MINISTRO DEL TESORO ed IL MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Veduto l'art. 9 del decreto Reale 11 ottobre 1914, n. 1089, modificato col decreto Luogotenenziale del 17 giugno 1915, n. 961;

DETERMINANO:

Art. 1.

Possono essere ammessi a riscontare il loro portafoglio presso gli Istituti di emissione, gli Istituti di credito agrario creati con leggi speciali, le Casse di risparmio ordinarie e le Società cooperative di credito previste dall'art. 1 del R. decreto 11 ottobre 1914, n. 1089, nonchè le Unioni o Federazioni di Società agrarie legalmente costituite.

Art. 2.

Per essere ammessi al risconto, gli Istituti indicati nel precedente art. 1°, debbono rivolgere apposita domanda di fido alla sede o succursale dell'Istituto di emissione.

La domanda, corredata dalla situazione dei conti di data corrente, deve contenere l'esplicita dichiarazione di sottostare alle norme del R. decreto 11 ottobre 1914, n. 1089, modificato dal decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 961, e del presente decreto e di comunicare all'Istituto di emissione i prospetti mensili delle operazioni di credito agrario compiute, colle corrispondenti situazioni.

Art. 3.

L'Istituto di emissione potrà chiedere, prima di ammettere le cambiali allo sconto, qualsiasi notizia o documento attinente al prestito.

Art. 4.

Nonostante la cessione delle cambiali agrarie all'Istituto di emissione, l'Istituto esercente il credito agrario resta obbligato a vigilare durante tutto il corso del prestito, che il mutuatario non diminuisca in alcun modo le garanzie contrattuali, e deve comunicare al più presto possibile all'Istituto di emissione tutte le inadempienze in cui incorre il debitore, e tutti i fatti e le circostanze che possono nuocere alla integrità delle garanzie prestate.

Art. 5.

La tassa di circolazione di L. 0,50 per cento, stabilita dall'art. 3 del decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 961, sarà applicata alle eccedenze, oltre il limite normale, dipendenti dal risconto del portafoglio degli Istituti indicati nell'art. 1 del presente decreto.

Art. 6.

Agli effetti della liquidazione della tassa suddetta, gli Istituti di emissione indicheranno, in apposita voce dell'attivo delle situazioni decadarie, l'importo delle operazioni compiute ai sensi del R. decreto 11 ottobre 1914, n. 1089, modificato dal decreto Luogotenenziale 11 giugno 1915, n. 961.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 29 settembre 1915.

Il ministro del tesoro
CARCANO.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio
CAVASOLA.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale per la vigilanza sugli Istituti di emissione, sui servizi del tesoro e sulle opere di risanamento della città di Napoli

Avviso.

Si previene il pubblico che, avendo il Banco di Napoli conferito alla sede di Arezzo della Cassa centrale di risparmi e depositi di Firenze la propria rappresentanza legale per quella Provincia, i biglietti del Banco stesso, a far tempo dal 1° ottobre p. v., avranno corso legale nella detta Provincia, ai sensi dell'art. 9 del testo unico delle leggi bancarie, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204.

Roma, 27 settembre 1915.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici.

Con decreto Luogotenenziale dell'8 agosto 1915:

Biffignandi Alessandro, disegnatore di 2ª classe, è, a sua domanda, collocato in aspettativa, per motivi di salute dal 1° agosto 1915, con l'annuo assegno di L. 1500.

Con decreto Luogotenenziale del 19 agosto 1915:

Ponti Giovanni, disegnatore-computista di 5ª classe, è, a sua domanda, collocato in aspettativa, per motivi di salute dal 2 agosto 1915, con l'annuo assegno di L. 900.

Ministero di agricoltura, industria e commercio

ISPETTORATO GENERALE DEL COMMERCIO

Indicazione del corso della rendita e dei titoli di cui al R. decreto 24 novembre 1914, n. 1283 (art. 5) e al decreto Ministeriale 30 novembre 1914, stabilito di concerto col Ministero del tesoro.

Roma, 28 settembre 1915.

TITOLI	Corso medio
Titoli di Stato.	
CONSOLIDATI.	
Rendita 3,50 % netto (1906)	84.02 1/2
Rendita 3,50 % netto (emissione 1902)	83.50
Rendita 3,00 % lordo	—
REDIMIBILI.	
Buoni del tesoro quinquennali. 1912	98 61
Buoni del tesoro quinquennali. 1913	97 61
Buoni del tesoro quinquennali. 1914	96.52
Prestito Nazionale 4 1/2 % netto	92 99
Id. 4 1/2 % (2°)	93.92
Obbligazioni 3 1/2 % netto redimibili (Categoria 1ª)	—
Obbligazioni 3 % netto redimibili	—
Obbligazioni 5 % del prestito Blount 1866	—
Obbligazioni 3 % SS. FF. Med. Adr. Sicule	284.58
Obbligazioni 3 % (comuni) delle SS. FF. Romane.	—
Obbligazioni 5 % della Ferrovia del Tirreno	449.—
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Marremmana	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Vittorio Emanuele	333.—
Obbligazioni 5 % della Ferrovia di Novara	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia di Cuneo	—
Obbligazioni 5 % della Ferrovia di Cuneo	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Torino-Savona-Acqui	—
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Udine-Pontebba	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Lucca-Pistoia	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria	—
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi A. B.	—
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi C. D. D¹.	292.—
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Centrale toscana	—
Obbligazioni 6 % dei Canali Cavour	—
Obbligazioni 5 % per i lavori del Tevere	—
Obbligazioni 5 % per le opere edilizie della città di Roma	—
Obbligazioni 5 % per i lavori di risanamento città di Napoli	—
Azioni privilegiate 2 % della ferrovia Cavallermaggiore-Bra (gl'interessi si pagano una volta all'anno a titolo di prodotto annuo)	—
Azioni comuni della ferrovia Bra-Cantalupo-Castagnola-Mortara (sono prive d'interessi e di dividendo)	—
Titoli garantiti dallo Stato.	
Obbligazioni 3 % delle ferrovie Sarde (emissione 1879-1882)	296.—
Obbligazioni 5 % del prestito unificato della città di Napoli	83.25
Cartelle di credito comunale e provinciale 4 %.	—
Cartelle speciali di credito comunale e provinciale 3,75 % (antiche obbligazioni 4 % oro della città di Roma)	—
Cartelle ordinarie di credito comunale e provinciale 3,75 %.	—
Cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli 3 1/2 % netto	452.30
Cartelle fondiarie.	
Cartelle di Sicilia 5 %	—
Cartelle di Sicilia 3.75 %	—
Cartelle del Credito fondiario del monte dei Paschi di Siena 5 %	—
Cartelle del Credito fondiario del monte dei Paschi di Siena 4 1/2 %	—
Cartelle del Credito fondiario del monte dei Paschi di Siena 3 1/2 %	—
Cartelle del Credito fondiario dell'Opera pia di San Paolo, Torino 3.75 %	472 50
Cartelle del Credito fondiario dell'Opera pia di San Paolo, Torino 3 1/2 %	427 50
Cartelle del Credito fondiario della Banca d'Italia 3.75 %	—
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 1/2 %	472.—
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 %	—
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 3 1/2 %	—
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 5 %	—
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 4 %	471.50
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 3 1/2 %	450 —
Cartelle della Cassa di risparmio di Verona 3.75 %.	—
Cartelle del Banco di San Spirito 4 %	—
Credito Fondiario Sardo 4 1/2 %	—
Credito Fondiario di Bologna 5 %	—
Credito Fondiario di Bologna 4 1/2 %	—
Credito Fondiario di Bologna 4 %	—
Credito Fondiario di Bologna 3 1/2 %	—

AVVERTENZA. — Il corso dei buoni del tesoro, del Prestito nazionale 4 1/2 0/0 netto, delle obbligazioni redimibili 3 1/2 0/0 e 3 0/0 delle cartelle di credito comunale e provinciale e di tutte le cartelle fondiarie (comprese quelle del Banco di Napoli) si intende « più interessi ». Per tutti gli altri titoli si intende « compresi interessi ».

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Rettifiche d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3.50	335539	283 50	Guerra *Maria-Isabella-Giuseppina*, minore, sotto la tutela legale della di lei madre *Isabella* Guerra dom. a Pozzolengo (Brescia)	Guerra *Giuseppina-Isabella-Maria, comunemente detta Maria*, sotto la tutela legale della di lei madre Guerra *Elena-Elisabetta*, dom. in Pozzolengo, (Brescia)
»	2165 R. mista 725 R. mista	35 — 17 50	Richard *Giovanni-Antonio* fu *Antonio*, dom. a Bellino (Cuneo)	Richard *Michele-Giovanni Antonio* fu *Antonio* o *Giovanni Antonio-Michele*, dom. a Bellino (Cuneo)
»	743 R. mista 615 R. mista 313 R. mista	17 50 7 — 3 50	Richard Michele-Giovanni-Antonio fu Antonio, dom. a Bellino (Cuneo)	Intestate come sopra
»	737844	70 —	Robaldo *Giovanni* fu Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre Bellide Giuseppina, vedova di Robaldo Luigi, dom. in Alessandria	Robaldo *Giovanna* fu Luigi, minore, ecc. come contro
»	737846	70 —	Robaldo Mario, *Giovanni* ed Ester, minori, sotto la patria potestà della madre Bellide Giuseppina, ved. di Robaldo Luigi, domiciliati in Alessandria	Robaldo Mario, *Giovanna* ed Ester, minori, ecc., come contro
»	364042 372808	21 — 7 —	Franzini *Annetta* fu Giuseppe, minore, sotto la tutela di Franzini Camillo fu Carlo domiciliata a Pavia	Franzini *Irma-Regina-Anna-Maria-Clementina* fu Giuseppe, minore, ecc., come contro
»	705727 726012	21 — 7 —	Franzini *Annetta* fu Giuseppe, nubile, domiciliata a Pavia	Franzini *Irma-Regina-Anna-Maria-Clementina* fu Giuseppe, nubile, ecc., come contro
»	37 810	3 50	Franzini Ettore ed *Annetta* fu Giuseppe, minorenni, sotto la tutela di Franzini Camillo fu Carlo, in parti uguali, domiciliati a Pavia	Franzini Ettore ed *Irma-Regina-Anna-Maria-Clementina* fu Giuseppe, minorenni, ecc. come contro
3.50	535034	21 —	Roggeroni *Angela-Maria* fu Nicolò, minore, sotto la tutela di Roggeroni Giacinto fu Giovanni Battista, domic. in Diana Marina	Roggeroni *Maria-Angela* fu Nicolò, ecc., come contro
»	311838	35 —	Roggeroni *Angiolina* di Nicolò, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Diana Marina	Roggeroni *Maria-Angela* di Nicolò, minore, ecc., come contro
»	354555	73 50	*Di Tocco* Maria fu Giuseppe, minore, sotto la tutela dell'avo materno Toraldo Francesco fu Felice, dom. in Napoli	*Tocco* Maria fu Giuseppe, minore, ecc., come contro
»	455687	392 —	*Di Tocco* Maria fu Giuseppe, minore, sotto la tutela di Francesco Toraldo fu Felice, dom. in Napoli	*Tocco* Maria fu Giuseppe, minore, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298,

si diffida

chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 4 settembre 1915.

Per il direttore generale
CAPUTO.

(E. n. 9).

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi 29 settembre 1915, in L. 113,75.

MINISTERO DEL TESORO
E
MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Media dei cambi secondo le comunicazioni delle piazze indicate nei decreti Ministeriali del 1° settembre 1914 e 15 aprile 1915 accertata il giorno 28 settembre 1915 da valere per il giorno 29 settembre 1915:

PIAZZA	DENARO	LETTERA
Parigi	106 92	107 29
Londra	29 46	29 57
Berlino	–	–
Vienna	–	—
Svizzera	117 97	118 47
New York	6 27	6 31
Buenos Ayres	2 60	2 64
Cambio dell'oro	113 50	114.—

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio del giorno 29 settembre 1915 :

Franchi	107.10 1/2
Lire sterline	29.51 1/2
Marchi	—
Corone	—
Franchi svizzeri	118.22
Dollari	6.29
Pesos carta	2.62
Lire oro	113.75

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica

Comando supremo, 28 settembre 1915 — (Bollettino n. 125).

Nella zona del Cevedale, il nemico tentò ancora qualche attacco in direzione di Capanna Codeo, ma l'assidua vigilanza e la salda resistenza dei nostri mandarono a vuoto il tentativo.

Anche sul Carso fu felicemente respinta una avanzata dell'avversario verso Selz.

L'artiglieria nemica lanciò qualche granata incendiaria su Monfalcone, Mandria e Adria, ma il rapido ed efficace intervento delle nostre batterie fece cessare il tiro dell'avversario.

Cadorna.

Zurigo, 28. — Il primo tenente Hes, in una corrispondenza dalla fronte italiana al *Bund* elogia l'ardimento incredibile degli alpini e descrive la conquista da parte degli italiani di una aspra vetta rocciosa, impresa gigantesca che costituirà una pagina straordinaria di gloria nella storia di questa guerra.

Settori esteri.

Accaniti combattimenti continuano ancora su alcuni punti del settore orientale, in ispecie attorno a Dwinsk, presso il lago di Tchighiny e in Volinia

Quivi gli austro-ungarici, sorpresi dalla rapida avanzata russa, hanno abbandonato incompiuti i propri lavori di fortificazione e si sono ritirati oltre lo Stry.

Ulteriori informazioni da Parigi e da Londra pongono in grado di valutare esattamente tutta l'importanza della vittoria anglo-francese dei giorni decorsi. Ieri, però, tanto in Fiandra come in Francia non si sono avuti che piccoli scontri, che hanno permesso agli eserciti alleati di consolidarsi sulle posizioni nemiche recentemente conquistate.

Telegrafano da Nisch che un altro tentativo degli austro-ungarici di passare su barche la Drina è stato totalmente respinto dai serbi.

Mandano da Londra che un battello da pesca è affondato ieri nel mar del nord, silurato forse da un sottomarino tedesco.

Sulla guerra nei vari settori l'*Agenzia Stefani* comunica più particolareggiate notizie con i seguenti telegrammi:

Nisch, 26 (ufficiale). — Nella notte dal 23 al 24, sulla fronte della Drina, il nemico aprì un violento fuoco di fanteria e di mitragliatrici contro nostri distaccamenti verso Douane e Ratha e, sotto la protezione di questo fuoco, tentò di passare il fiume per mezzo di due grandi barche. Impedimmo il tentativo. Il nemico tentò pure di passare la Drina a nord della confluenza colla Sava, il tentativo fatto da due distaccamenti nemici, sotto la protezione di fuoco nutrito di fanteria e di artiglieria, è stato impedito.

Nisch, 27. — Un comunicato ufficiale dice:

Nella notte del 23 e in quella del 24 corr. sul fronte della Drina il nemico ha aperto un violento fuoco di fanteria e di mitragliatrici, ha fatto avanzare distaccamenti verso la dogana di Patcha e, sotto la protezione di questo fuoco ha tentato di passare il fiume con l'aiuto di due grandi barche.

I nostri mandarono a vuoto questo tentativo.

Il nemico tentò pure di passare la Drina a nord della confluenza del Rzax, verso Vichegrad. Questo tentativo fu fatto da due distaccamenti nemici sotto la protezione di un nutrito fuoco di fanteria e di artiglieria ; ma venne impedito.

Basilea, 28. — Si ha da Berlino 27. Un comunicato ufficiale dice:

Fronte occidentale. — La calma regna sul litorale. Soltanto colpi isolati sono stati invano sparati da navi nemiche che si trovavano a grande distanza, contro i dintorni di Middelkerke.

Nel settore di Ypres il nemico non ha rinnovato i suoi attacchi. A sud-ovest di Lilla la grande offensiva nemica è stata fermata dal nostro contrattacco. Violenti attacchi isolati del nemico sono falliti al nord e a sud di Loos con forti perdite per gli inglesi. Anche nella regione presso Soachez e ai due lati di Arras tutti gli attacchi sono stati respinti.

Il numero dei prigionieri è salito a 20 ufficiali e più di 2600 soldati, il numero delle mitragliatrici prese sale a quattordici.

L'offensiva francese tra Reims e l'Argonne non ha conseguito nessun nuovo progresso. Tutti gli attacchi del nemico, che sono stati particolarmente violenti sulla Somme, a Suippes, al nord della fattoria di Beau Sejour, a Masiges e sull'Aisne, sono falliti con gravi perdite per il nemico. Il numero dei prigionieri è salito qui a oltre quaranta ufficiali e 3900 soldati.

Tre aeroplani nemici, tra cui un grande aeroplano francese di combattimento, sono stati abbattuti ieri in combattimenti aerei a nord-est di Ypres, a sud-ovest di Lilla e nella Champagne. Altri due aeroplani nemici sono stati abbattuti dal fuoco di artiglieria e di fucileria a sud-ovest di Lilla e nella Champagne.

Aviatori nemici hanno bombardato la città di Peronne, dove due donne, due fanciulli sono stati uccisi ed altri dieci abitanti sono stati feriti.

Fronte orientale. — Gruppo degli eserciti del maresciallo Von Hindenburg. - Nel golfo di Riga navi da guerra russe, tra cui una corazzata, sono state attaccate da aviatori tedeschi. Si è osservato che la corazzata ed una controtorpediniera sono state colpite. La flotta russa si è rapidamente allontanata verso il nord.

Sulla fronte sud-ovest di Dunaburg una nuova posizione è stata tolta ieri al nemico. Nove ufficiali ed oltre 1300 uomini sono stati fatti prigionieri e due mitragliatrici sono state prese. Ad ovest della Vileika il nostro attacco è continuato. Al sud di Smorgon forti contrattacchi nemici sono stati respinti. Tra Kevo e Wichnew le nostre truppe hanno fatto progressi.

L'ala destra di questo gruppo di eserciti ed il gruppo degli eserciti del principe Leopoldo di Baviera hanno liberato dal nemico la riva occidentale del Niemen fino a Chtchersy, quella del Servetch e quella della Sztczada.

Ad est di Baranovitchi il nemico conserva ancora piccole teste di ponte. Un combattimento su tutta questa fronte è in corso.

Gruppo degli eserciti del maresciallo von Mackensen. — La situazione è immutata.

Basilea, 28. — Si ha da Vienna 27: Un comunicato ufficiale dice:

Come nella Galizia orientale e sull'Ikwa, la offensiva russa è infranta anche nella regione fortificata dalla Volinia. Il nemico ha sgomberato ieri le sue posizioni a nord-ovest di Dubno e nel settore dello Styr presso Loutsk. Esso si ritira in direzione est. La testa di ponte ad est di Loutsk è di nuovo in nostro possesso.

Sulla nostra fronte a sud di Dubno sono avvenuti in alcuni luoghi duelli di artiglieria e scaramuccie.

Sulla fronte sud-orientale nessun avvenimento importante.

Parigi, 28. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

In Artois abbiamo nella serata e durante la notte guadagnato terreno verso le creste ad est e a sud-est di Souchez.

In Champagne i tedeschi resistono sulle posizioni ove hanno ripiegato protette da reticolati di fil di ferro distesi e dissimulati. Abbiamo ottenuto qualche nuovo progresso verso la quota 1?5, ad ovest della fattoria Navarrin, verso « La Justice ».

A nord di Massiges in Argonne gli attacchi ostinati condotti ieri dal nemico con sei ad otto battaglioni contro le nostre trincee di prima linea a « La Fille Morte » e Bolantes sono terminati con serio scacco dei tedeschi. I contrattacchi da noi eseguiti durante la notte ci hanno permesso di scacciare la fanteria tedesca da quasi tutti i punti dove aveva potuto penetrare. Il terreno dinanzi alle nostre trincee è coperto di cadaveri nemici.

La notte è trascorsa relativamente calma sul resto della fronte.

Parigi, 28. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

Nella giornata del 28 le nostre truppe hanno continuato a guadagnare terreno palmo a palmo verso le creste ad est di Souchez. Sono stati fatti un centinaio di prigionieri fra i quali soldati del corpo della guardia ricondotti giorni sono dal fronte russo. Anche in Champagne sono stati fatti nuovi progressi specialmente a nord di Massiges ove abbiamo fatto altri 600 prigionieri. Il nemico ha diretto contro le nostre trincee in Argonne un violento bombardamento al quale abbiamo efficacemente risposto ma non ha tentato alcuna azione di fanteria.

I combattimenti con granate a mano ci hanno permesso di guadagnare qualche elemento della nostra prima linea in cui il nemico si era mantenuto da ieri.

Cannoneggiamento intermittente nel Bois le Prêtre e nella regione del Ban de Sapt.

Londra, 28. — Un comunicato del maresciallo French in data 28 corrente dice.

Oggi vi è stato un accanito combattimento attorno e a nord di Loos. Conserviamo ora il terreno attorno alla collina che il nemico ci aveva ripreso il 26.

Abbiamo continuato a progredire a sud di Loos ed abbiamo preso un altro cannone. In totale ci siamo impadroniti di 21 cannoni; parecchi altri sono stati abbandonati dal nemico fra le nostre linee e le sue.

Il numero dei prigionieri supera i 3000; abbiamo preso 40 mitragliatrici e molte altre sono state distrutte dal bombardamento.

Le linee del nemico che abbiamo prese erano eccezionalmente forti e consistevano in doppie linee avanzate con due grandi ridotte chiamate Hohenzollern e Kaiser Wiklhem e che consistevano in reticolati di ferro, di trincee e in ripari contro le bombe di parecchie centinaia di metri di lunghezza.

La seconda linea passava ad ovest di Loos. Siamo ora impegnati contro la terza linea nemica.

I nostri aeroplani hanno bombardato oggi la ferrovia presso Bataume distruggendo un treno e danneggiando la via presso Achietlegrand.

Londra, 28. — Il battello da pesca *Ventnor*, di Grimshy, è affondato.

Pietrogrado, 28. — Un comunicato del grande stato maggiore dice:

Nelle regioni di Riga e di Dwinsk nessun cambiamento essenziale.

Nella regione di Dwinsk vi è stato un fuoco di artiglieria che non si è indebolito e vi è stato lo stesso accanimento nei combattimenti.

Abbiamo respinto l'offensiva del nemico nella valle del Narotch, nella regione della Vileika. Nella regione della ferrovia a sud-est di Cohmiàny i tedeschi sono riusciti ad impadronirsi del villaggio di Lastoiantze di dove poi li abbiamo sloggiati.

Sono ricominciati su questo punto ostinati attacchi del nemico. In parecchie località i tedeschi continuano a sviluppare raffiche di artiglieria.

Nel settore occupato da un solo reggimento in questa regione furono lanciati ieri fino a diecimila proiettili di artiglieria pesante. Un violento combattimento si è impegnato nella regione del villaggio di Litvy, a sud-est della stazione di Baranovitchi.

A sud del Pripjet e sulla fronte della Galizia il nemico ha pronunciato in molte località attacchi con forze importanti. Ai passi del fiume Styr nella regione di Kolki sono avvenuti parecchi scontri con distaccamenti nemici. Dopo ostinati combattimenti alla baionetta abbiamo occupato trincee nel villaggio di Vorobievka, a nord-ovest di Tarnopol.

Nella regione di Villa Marianka, a sud-ovest di Tarnopol, è avvenuto un caso di panico in un battaglione tedesco in seguito alla inattesa comparsa di un piccolo distaccamento al suo fianco.

Le Havre, 29. — Un comunicato dello stato maggiore dell'esercito belga in data 28 corr. dice:

Continua il bombardamento contro le nostre trincee avanzate a sud di Nieuport, contro la nostra linea principale davanti a Dixmude e a Oudecapelle, e contro le nostre trincee verso Noordschoote e più a sud. Abbiamo risposto per rappresaglia con tiri di demolizione. Nessuna azione di fanteria.

Un'esplosione sulla R. nave " Benedetto Brin „

Un grave disastro è avvenuto ieri sulla corazzata *Benedetto Brin*, ancorata nel golfo di Brindisi.

Oltre gl'ingenti danni materiali causati alla nostra potente nave, si deve disgraziatamente deplorare la morte d'una gran parte del suo equipaggio.

Questo disastro, che giustamente ha avuto una eco dolorosa nell'animo di tutti, non deve però affievolire l'animo degli italiani, che vedevano nella *Benedetto Brin* un coefficiente validissimo della nostra forza marinara, alla quale sono rivolti gli sguardi della nazione, anelante di saper libero dal nemico il mare che dovrà inesorabilmente esser nostro.

Un telegramma di iersera dell'*Agenzia Stefani* recava:

« Cause non ancora ben determinate hanno provocato, nel porto di Brindisi, un incendio seguito da esplosione nella santa barbara di poppa della R. nave *Benedetto Brin*.

È da escludersi l'intervento di qualunque agente esterno.

Sinora risultano superstiti otto ufficiali e 379 uomini dell'equipaggio.

Tra i morti accertati è il contrammiraglio Rubin de Cervin ».

In seguito al doloroso avvenimento S. E. il presidente del Consiglio, Salandra, ha diretto a S. A. R. il Duca degli Abruzzi, comandante delle forze navali, il seguente telegramma:

« Ho letto il rapporto dell'ammiraglio Presbitero, relativo alla esplosione della R. nave *Benedetto Brin*. Vi si afferma che una Commissione è stata nominata per procedere ad un'immediata inchiesta intesa ad accertare le cause dell'esplosione.

« La Commissione procede pure alle sue constatazioni con l'aiuto dei tecnici che sono stati richiesti. Ma io, interprete e partecipe della grave impressione che la notizia della perdita della poderosa nave e di tante vite di valorosi ufficiali e marinai produrrà nel paese, prego Vostra Altezza Reale di assumersi direttamente il compito di accertare le cause del doloroso fatto, ricercando, senza riguardi a persone, le eventuali responsabilità, e rassicurando il paese e la marina, che deve e vuole essere esposta ai colpi del nemico, ma non a rischi immani derivanti forse da negligenze o da acquiescenze, le quali, se vi sono state, debbono essere rigorosamente accertate, dichiarate e punite.

« SALANDRA ».

Finora mancano sul doloroso avvenimento ulteriori particolari, che auguriamo possano smentire la gravità delle prime notizie.

S. E. Celesia in Liguria

In rappresentanza del Governo, come annunziammo, S. E. il sottosegretario di Stato per l'interno ha compiuto una visita nei luoghi della Riviera di Levante devastati dalla alluvione imperversata sabato scorso.

S. E. Celesia, partito l'altra sera da Roma, scese iermattina alle ore 8 alla stazione di Lavagna, interrompendosi colà la linea ferroviaria.

In automobile si recò a Chiavari, e, dopo una breve sosta, accompagnato dal viceprefetto di Genova conte De Lachenal, dal sottoprefetto di Chiavari cav. Mainetto e dal tenente dei carabinieri Corsallini, si recò collo stesso mezzo a Rapallo.

Colà venne ricevuto dal deputato del collegio on. Cavagnari, dal presidente della Deputazione provinciale comm. Zunino, da l'avvocato Ricci, sindaco di Rapallo, e da altre autorità.

S. E. Celesia portò a tutti il saluto e l'espressione della più viva simpatia di S. E. il presidente del Consiglio dei ministri Salandra, rimasto profondamente addolorato per il luttuoso disastro, che ha colpito le nobili e generose popolazioni liguri.

S. E. Salandra ha appreso i particolari del disastro appena tornato da Napoli e senza indugio ha incaricato S. E. Celesia di recarsi sui luoghi danneggiati e riferire per i provvedimenti del caso.

Intanto a mezzo del prefetto di Genova dispose perchè fosse provveduto prontamente per i primi sussidi e soccorsi.

S. E. Celesia, rispettosamente salutato dalla popolazione, visitò la città e la frazione degli Orti fino a Sant'Anna, che fu tra le più danneggiate, riscontrando i gravissimi danni prodotti dall'uragano. Si è intrattenuto con alcune famiglie delle vittime ed ha avuto per esse parole di cordoglio, anche a nome del Governo.

A Santa Margherita Ligure, dove è stato pure accompagnato dall'on. Cavagnari, venne ricevuto da quelle autorità con a capo il sindaco, l'on. Celesia, si trattenne pure lungamente, visitando la cittadina ed i suoi dintorni, che, come nella vicina Rapallo, vennero devastati dal nubifragio.

Visitato anche l'ospedale della Croce Rossa, gravemente danneggiato, proseguì quindi per Camogli e Recco, ricevutovi rispettivamente dai sindaci cav. Olivari e cav. Marana.

Anche in questi due Comuni S. E. Celesia constatò la gravità dei danni arrecati alle opere pubbliche ed alle proprietà private, specialmente a Recco.

Come a Rapallo, anche alle popolazioni degli altri Comuni visitati l'on. Celesia portò il saluto di S. E. Salandra e diede formali assicurazioni che il Governo provvederà sollecitamente a rimediare ai danni arrecati ai ponti, alle strade provinciali e comunali ed alle altre opere pubbliche e disporrà pure per eventuali sussidi.

S. E. Celesia ebbe parole di elogio per l'organizzazione dei primi soccorsi e per la Direzione delle ferrovie, che attivamente lavora per ristabilire regolarmente la linea, ciò che avverrà fra cinque o sei giorni, e per allacciare nel miglior modo le comunicazioni tra Genova e Spezia.

Già si procede fino a Santa Margherita da un lato e fino a Chiavari dall'altro.

Le autorità dei comuni danneggiati espressero la loro riconoscenza al capo del Governo ed all'on. Celesia per la pronta visita e per i provvedimenti che verranno deliberati.

S. E. Celesia giunse a Genova alle ore 20 e partì stamattina per Alassio, donde farà poi ritorno a Roma.

CRONACA ITALIANA

S. M. la Regina Margherita accompagnata, dalla contessa Rignon e dal principe di Belgioioso, ha visitato ieri nuovamente lo spedale di riserva per i nostri militari feriti aperto nell'Istituto Massimo alle Terme.

Sua Maestà venne ricevuta dagli ufficiali medici dell'ospedale e dal cappellano, dal rettore e dal presidente dell'Istituto.

L'Augusta Signora si trattenne due ore nei saloni dell'ospedale rivolgendo ai feriti parole di elogio e di conforto.

Nella diplomazia. — S. E. l'ambasciatore d'Italia presso la Repubblica francese, on. Tittoni, è giunto iermattina a Parigi da Roma.

Per la mobilitazione civile e la Croce Rossa. — Il 69° elenco delle offerte per la sottoscrizione unica aperta dal Comitato romano segna la somma di L. 1.843.771,92.

Croce Rossa italiana. — La somma raccolta dal Comitato centrale per le spese nella attuale campagna di guerra ascende, nell'ultima lista comunicata, a L. 2 913 084,54.

Camera di commercio. — Il Consiglio camerale si è riunito ieri in ordinaria convocazione mensile sotto la presidenza dell'on. comm. Tittoni.

Dopo una breve commemorazione dell'ex-consigliere Marini Odoardo morto in Velletri il 15 corrente e la comunicazione di altre pratiche ordinarie compiute dalla presidenza, il presidente Tittoni ha reso conto al Consiglio dell'opera svolta dall'Istituto camerale in relazione ai diversi provvedimenti di carattere straordinario emanati in quest'ultimo periodo dal Governo e da altre pubbliche Amministrazioni, per fronteggiare le difficoltà che la situazione viene presentando nel campo economico, specialmente per quanto riguarda gli approvvigionamenti, le forniture, le esportazioni e il mercato delle derrate alimentari.

Vennero quindi discusse varie proposte all'ordine del giorno.

Passando poscia in seduta privata il Consiglio si occupò infine di affari riguardanti l'intera amministrazione, il lavoro degli uffici ed il proprio personale.

Lavoro per i nostri soldati. — Il lavoro retribuito che la Sezione romana « Lavoro di cucito e maglieria » promuove, ha già acquistato promozioni notevolissime.

Settimanalmente sono in media preparati 140 mila capi di biancheria e 17 mila capi di panno. Le operaie che attendono a questo lavoro sono 12 mila.

I giorni e le ore di distribuzione sono:

Per la maglieria retribuita: lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 9 alle 12.

Per la maglieria gratuita: martedì, giovedì e sabato dalle 16 alle 19.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

PARIGI, 23. — L'Imperatore di Russia ha diretto al presidente della Repubblica, Poincaré, il seguente telegramma:

« Apprendiamo il nuovo grande successo riportato dal glorioso esercito francese. Colgo con piacere la felice occasione di dirigere a voi e al valoroso esercito francese le felicitazioni più calorose ed i voti sinceri per un avvenire di immutabile prosperità della Francia.

« *Nicola* ».

Il presidente della Repubblica ha così risposto:

« Ringrazio Vostra Maestà per le felicitazioni che si compiacque dirigere ai nostri eserciti in occasione dei bei successi che hanno riportato col concorso degli alleati sul comune nemico. Prego Vostra Maestà di ricevere i più calorosi complimenti per il magnifico valore di cui le truppe russe danno esempio quotidiano e che desta l'ammirazione del mondo intero.

« *Poincaré* ».

PARIGI, 23. — Il generale Marchand sarebbe gravemente ferito. Si spera di salvarlo sebbene sia stata colpita la colonna vertebrale.

PARIGI, 28. — Il generale Marchand, ferito sabato durante le operazioni nelle Champagne, è stato colpito all'addome per lo scoppio di una granata.

La ferita, quantunque grave, sembra non metta in pericolo la vita del generale.

LONDRA, 28. — Il *Times* ha da Sofia: I contadini arrivano a migliaia nei distretti. La loro attitudine calma contrasta con quella dei mobilitati del 1912. La partenza dei mobilitati dà luogo a scene commoventi nei villaggi.

Il Governo, rendendosi conto dei sentimenti della popolazione e pensando al futuro persisterà nella neutralità.

LONDRA, 28. — La Legazione di Grecia ha ordinato a tutte le navi elleniche ancorate a Cardiff di ritornare immediatamente al Pireo.

Presso Capo Haitiano in un combattimento fra pattuglie di marinai americani ed haitiani abbiamo avuto un morto e dieci feriti: gli haitiani hanno avuto cinquanta morti.

Abbiamo sbarazzato le vie che servono per l'approvvigionamento dell'interno.

LONDRA, 28. — *Camera dei comuni.* — Il primo ministro Asquith, rispondendo ad una interrogazione chiede che la Camera si astenga dal discutere la questione del servizio militare obbligatorio. Noi siamo - dice - in un momento critico della storia della guerra. Seguiamo con intensa simpatia e speranza gli sforzi valorosi combinati dalle forze alleate e non si potrebbe rendere peggior servigio alla causa degli alleati che far credere al mondo che vi sia tra noi divergenza di opinioni.

Sir E. Grey dichiara: Non soltanto non esiste alcuna ostilità in questo paese contro la Bulgaria, ma esiste un sentimento caloroso di simpatia verso il popolo bulgaro.

Perciò, finchè l'attitudine della Bulgaria non sarà aggressiva, non vi sarà alcuna interruzione nelle relazioni amichevoli colla Bulgaria; ma se questa si ponesse a fianco dei nostri nemici, noi daremmo ai nostri amici balcanici tutto il nostro aiuto. (Vive approvazioni).

La politica tedesca tende a creare a proprio vantaggio la disunione e la guerra fra i popoli balcanici. La Germania subordinò completamente ai suoi fini l'Austria e la Turchia. La sua politica mira a fare altrettanto con uno Stato balcanico qualunque. Tutto ciò è diametralmente opposto alla politica degli alleati.

ZURIGO, 28. — Si ha da Budapest: Il *Giornale ufficiale* pubblica un decreto che ordina la consegna di tutti gli oggetti di rame, ottone e bronzo a scopo di guerra, ed un altro decreto che pone sotto sequestro il raccolto del granone della stagione corrente.

LONDRA, 29. — Ecco il testo delle dichiarazioni fatte dal ministro degli affari esteri, sir E. Grey, alla Camera dei comuni, a proposito della situazione balcanica:

Secondo informazioni ufficiali che ci sono pervenute la Bulgaria avrebbe deciso di assumere d'ora innanzi una attitudine di neutralità armata per difendere i suoi diritti e la sua indipendenza. Essa non avrebbe nondimeno alcuna intenzione aggressiva verso i suoi vicini balcanici.

In questa occasione è forse opportuno spiegare esattamente i punto di vista del Governo britannico sulla situazione nella penisola balcanica (Applausi).

Non soltanto non esiste in Inghilterra alcuna ostilità contro la Bulgaria, ma noi abbiamo al contrario provato sempre un sentimento di calda simpatia verso il popolo bulgaro. Per conseguenza finchè la Bulgaria non si porrà a lato dei nemici della Gran Bretagna e dei suoi alleati non si può parlare di influenze o di forze inglesi da impiegarsi in senso contrario agli interessi della Bulgaria; e fino a che l'attitudine di quest'ultima rimarrà corretta, le nostre amichevoli relazioni con la Bulgaria non saranno turbate.

Ma se d'altra parte la mobilitazione bulgara desse occasione alla Bulgaria di assumere una attitudine aggressiva a fianco dei nostri nemici, siamo pronti ad accordare ai nostri amici dei Balcani l'intero appoggio di cui disponiamo, nel modo che loro convenga meglio, di concerto con gli alleati e ciò senza restrizione e specificazione.

Ci stiamo naturalmente consultando a questo proposito coi nostri alleati e crede che essi dividano queste vedute che tengo ad esporre.

La nostra politica è quella di stabilire un accordo fra gli Stati balcanici, il quale assicuri a ciascuno di essi non soltanto l'indipendenza ma un brillante avvenire, basato sul principio generale dell'unione politica e territoriale di quelle razze sorelle (Applausi). Riconosciamo che le legittime aspirazioni degli Stati balcanici debbono ricevere soddisfazione, se si vuol giungere ad un tale accordo.

La Germania al contrario cercò sempre di seminare la discordia e di provocare la guerra tra i popoli balcanici nel suo proprio interesse.

Essa si servì dapprima dell'Austria-Ungheria per precipitare la guerra e per la quale ha avuto come risultato di asservire completamente la duplice monarchia alla Germania.

La Turchia, i cui interessi sarebbero stati preservati se fosse rimasta neutrale, fu trascinata in questa guerra dalla Germania e le è anch'essa asservita nell'aiutare la realizzazione delle aspirazioni tedesche e nello stabilire l'influenza di Berlino a Bagdad.

Nello stesso ordine di idee la politica della Germania è di servirsi di un qualsiasi stato balcanico che essa può giungere ad influenzare allo scopo di far maturare il suo piano, col risultato ineluttabile che tale stato le sarebbe eventualmente asservito e che, qualunque ingrandimento territoriale potesse esser promessa tale stato non perderebbe meno la propria indipendenza.

Ciò è assolutamente contrario alla politica gli alleati; che è quella di sviluppare le aspirazioni nazionali degli Stati balcanici senza sacrificare l'indipendenza di nessuno di essi.

LONDRA, 29. — I rappresentanti dei Comitati laburisti hanno tenuto una conferenza. Il primo ministro Asquith e il ministro della guerra lord Kitchener vi hanno pronunziato discorsi sulla situazione militare.

LONDRA, 29. — Si ha da Pietrogrado che l'intero Gabinetto russo è partito per il fronte.

SOFIA, 29. — Tontcheff, ministro delle finanze, si è dimesso. Le sue dimissioni hanno provocato quelle di Bakaloff, ministro del commercio, suo amico politico.

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.